

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNI 2009 E 2010

E' indetto il bando di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3527 del 30 dicembre 2010 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per il biennio 2009-2010 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431.

Il contratti di locazione relativi al biennio 2009-2010 per i quali si chiede il contributo devono riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto ed occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. Sono esclusi i contratti di edilizia pubblica (ERP o Comunali) il cui canone è determinato in funzione della condizione economica del nucleo familiare.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione qualora si sia cambiato alloggio nel corso del biennio.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare per il biennio.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO.

- A. Può partecipare al Bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda.:
 - a. sia residente nel Comune di Verona:
 - b. il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore ad € 49.938,42) oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato al genitore superstite;
 - c. presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (d.lgs. n. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 3, non superiore ad € 14.000,00;
 - d. nel caso di cittadino straniero extracomunitario, sia in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (legge 30 luglio 2002 n. 189) oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti;
 - e. nel caso di cittadino straniero comunitario o extracomunitario, non sia stato destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale:
 - f. nel caso di cittadino straniero extracomunitario, sia in possesso del certificato storico di residenza in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni ai sensi dell'art. 11, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133. Il requisito può essere soddisfatto anche dal coniuge convivente del conduttore. Tale/i certificato/i può/possono essere sostituito/i in sede di domanda da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando che al momento dell'erogazione del contributo l'autocertificazione dovrà essere convalidata mediante esibizione da parte del richiedente del/dei certificato/i storico/i comprovante/i la sussistenza del requisito oppure attraverso appositi controlli d'ufficio circa la correttezza dei dati dichiarati;
- B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A., può partecipare al Bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, nel biennio, occupava un alloggio in locazione:
 - a titolo di residenza principale o esclusiva per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle leggi n. 392/1978, n. 359/1992, art. 11, commi 1 e 2, legge n. 431/1998, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
 - b. di categoria catastale compresa fra le seguenti: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;



- c. il cui canone integrato, come definito al successivo punto 4.B., abbia incidenza sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 3., non inferiore al 14% e non superiore al 70%. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, nel determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:
 - pensioni esenti:
 - pensioni di guerra;
 - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre 1989);
 - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 - 2. redditi non assoggettabili all'IRPEF:
 - rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche;
 - premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- d. con superficie netta non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie ammessa è pari a 95 mq. netti per famiglie fino a tre membri. La superficie ammessa è incrementata di 5 mq. netti per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del Bando o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera.

2. ALTRI VINCOLI E LIMITI.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.
- B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nel biennio 2009 e 2010, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al presente punto 1.
- C. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per gli anni 2009 e 2010, in altra Regione. Qualora si sia presentata la domanda in altra Regione per uno solo degli anni 2009 o 2010, la domanda dovrà contenere solo i dati relativi all'anno per il quale non è stata presentata domanda in altra Regione.
- D. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 6.

3. MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEEFSA).

L'indicatore della situazione economica per il Fondo Sostegno degli Affitti viene determinato in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del d.lgs. n. 130/2000 e DPCM n. 242/2001 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4, del DPCM n. 242/2001 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

4. MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO (BASE DI CALCOLO).

L'ammontare del contributo che viene utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo verrà calcolato separatamente per ciascuna delle due annualità, come segue:



- A. Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare dal 14% al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte dal 14% per ISEEfsa uguale o minore ad € 7.000,00 per crescere proporzionalmente fino al 35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi punto 1.A.c.).
- B. Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno, riferite a ciascuna annualità. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per il biennio 2009-2010.
- C. La base di calcolo del contributo è rappresentata dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00.
- D. Qualora il canone annuo superi quello medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo annuo di 15.000,00 euro.
- E. Se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi punto 1.B.d.), si opera una riduzione del contributo, determinato al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:
 - con numero di membri superiore a cinque;
 - composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del Bando;
 - comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE.
- F. Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per coloro che hanno un ISEEfsa minore o uguale ad € 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi fino al 10% per coloro che hanno l'ISEEfsa pari al valore oltre il quale la domanda è esclusa per condizione economica (vedi punto 1.A.c.).
- G. Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno, il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

- A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso.
- B. Il contributo non sarà dovuto qualora questo determinato con le modalità di cui al punto 4. risulti inferiore ad € 100,00. Qualora la famiglia del richiedente abbia goduto della detrazione Irpef per affitto, in sede di dichiarazione dei redditi, il contributo non sarà dovuto se la differenza fra il valore della detrazione Irpef goduta (detrazione Irpef / % riparto) e contributo (base di calcolo) risulti inferiore ad € 100,00.
- C. Il contributo finale per l'anno 2009 verrà decurtato in misura pari alla detrazione per l'affitto operata in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2009. Per l'anno 2010 la detrazione per l'affitto operata in sede di dichiarazione dei redditi 2010, verrà trattenuta se tale informazione sarà raccolta prima della liquidazione del contributo.
- D. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore, il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla legge 12 novembre 2004 n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- E. In caso di decesso del beneficiario, il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli Uffici comunali è disponibile un fac-simile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.
- F. Si informa, come indicato nella citata DGR n. 3527 del 30 dicembre 2010, che l'erogazione del contributo per l'F.S.A. 2009 agli aventi diritto dovrebbe avvenire nel corso del corrente anno 2011 mentre quella relativa all'F.S.A. 2010 è prevista per l'anno 2012.



6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande finalizzate ad ottenere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2009 e/o 2010 dovranno **tassativamente** essere presentate <u>dall' 11 aprile 2011 al 25 maggio 2011</u> (compresi) esclusivamente presso i seguenti CAAF (Centri di Assistenza Fiscale) e nelle relative sedi decentrate il cui elenco completo è disponibile sul sito internet dell'Ente e in copia cartacea allegata al Bando:

- CAAF CISL Lungadige Galtarossa n. 22 tel. 045/809.60.27
- CAAF ORSEAC UIL via Rotari n. 2 tel. 045/840.38.31
- CAAF CGIL NORD EST via Settembrini n. 6 tel. 045/806.30.00
- CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI via Sommacampagna n. 63 d/e tel. 045/862.88.11
- ASSOCAAF via Palazzina n. 224 tel. 045/826.50.91
- GEOGREEN (CAF CIA) via Sommacampagna n. 63/e tel. 045/862.62.48
- CAAF SICUREZZA FISCALE via Albere n. 132 tel. 045/862.40.11
- CAF A.C.A.I. DIPENDENTI E PENSIONATI via Roma n. 7 tel. 045/800.71.06
- ACLI SERVICE VERONA via Interrato Acqua Morta n. 22 tel. 045/806.55.50
- CAAF 50&PIU' via Sommacampagna n. 63/h tel. 045/862.05.82
- CAAF UGL via A. Sciesa n. 24 tel. 045/803.68.14
- CAF UNSIC via G. Bozzini n. 11/a tel. 045/821.30.09
- CAF MCL piazza Duomo n. 6 tel. 045/800.55.56
- CAF LABOR via C. Ferrari n. 9 tel. 045/820.92.16
- CAF USPPIDAP via Lucania n. 16 tel. 045/810.34.44

Per prendere visione del Bando e per informazioni è possibile:

- rivolgersi presso i CAAF (Centri di Assistenza Fiscale) sopra indicati;
- rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Verona vicolo S. Domenico n. 13/b (tel. 045/807.83.44 o 045/807.80.46);
- consultare il sito internet dell'Ente all'indirizzo <u>www.comune.verona.it</u>.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

7. DOCUMENTAZIONE.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 ad eccezione di quanto indicato al punto C. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai cittadini extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.f. e sarà richiesta copia del titolo (permesso o carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia.
- B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di identità, agli sportelli sopraindicati, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica se non già in possesso di attestazione ISEE in corso di validità (l'attestazione ISEE ha validità di 12 mesi).
- C. È tuttavia opportuno e consigliato che il richiedente, per evitare spiacevoli errori, successive contestazioni da parte dell'Amministrazione e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'assistenza degli incaricati e mediante l'esibizione della seguente documentazione:
 - a. certificato anagrafico relativo allo stato di famiglia del richiedente aggiornato al momento della domanda:
 - b. codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
 - attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati e la relativa documentazione completa per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica;
 - d. documentazione relativa ad entrate/rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE (pensioni esenti e redditi non assoggettabili ad IRPEF di cui al punto 1.B.c.1 e 2);
 - e. contratto/i di locazione registrato/i;
 - f. categoria catastale e superficie netta dell'alloggio ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore;
 - g. bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2009 e per l'anno 2010;



- h. dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2009 dalla quale risulti l'ammontare della detrazione per l'affitto usufruita;
- i. nel caso di cittadino extracomunitario, il permesso o la carta di soggiorno e/o la ricevuta della richiesta di rinnovo:
- j. nel caso di cittadino extracomunitario, il/i certificato/i di residenza storica attestante/i il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con legge n. 133/2008 (residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni).

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

8. CONTROLLI.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

9. PRIVACY.

Ai fini dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si comunica che:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento di cui al presente Bando;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico;
- il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Verona;
- Responsabili del trattamento sono i Soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, ATI Anci SA – Clesius e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni).

In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

10. AVVERTENZE.

Si ricorda che <u>la domanda e la relativa dichiarazione sostitutiva vengono rese sotto la responsabilità del dichiarante e pertanto si invita a verificare attentamente, prima della firma, l'esattezza dei dati ivi contenuti.</u> Si ribadisce inoltre che le domande saranno sottoposte a successivo <u>controllo</u>, anche da parte della Guardia di Finanza, e che la sottoscrizione di dichiarazioni difformi, incomplete e non veritiere comporta, oltre alla restituzione del contributo e/o alla perdita del beneficio, conseguenze di ordine civile e penale.

Verona, 1 aprile 2011

Il Dirigente Coordinamento Servizi Sociali F.to dott. Salvatore La Cagnina L'Assessore ai Servizi Sociali e Famiglia F.to Stefano Bertacco